

UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO
Provincia di Prato

**REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITÀ E PER LA
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

Approvato con deliberazione Giunta n. 83 del 13/11/2014

UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO
Provincia di Prato

Indice

Art. 1
Ambito di applicazione - incompatibilità

Art. 2
Eccezioni generali

Art. 3
Eccezioni particolari

Art. 4
Caratteristiche degli incarichi

Art. 5
Richiesta di svolgimento

Art. 6
Rilascio di autorizzazione

Art. 7
Valutazione contenuti dell'incarico

Art.8
Incarichi vietati

UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO

Provincia di Prato

Art. 1

Ambito di applicazione - incompatibilità

- I dipendenti dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio con rapporto di lavoro a tempo pieno o comunque superiore al 50% non possono svolgere incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
- I dipendenti con rapporto di lavoro part-time uguale o inferiore al 50% possono svolgere qualsiasi attività non in contrasto con gli interessi dell'Unione dei Comuni e che comunque non riguardi il rilascio, da parte di questo, di licenze, di concessioni ed atti simili (agenzie immobiliari o per pratiche varie, attività tecnica progettuale, ecc.), o non comporti rapporti diretti o indiretti con fornitori dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.

Art. 2

Eccezioni generali

- Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono eccezioni di portata generale al divieto di cui all'articolo precedente, i seguenti incarichi:
 - di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - di utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - di partecipazione a convegni e seminari;
 - per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - di attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Art. 3

Eccezioni particolari

- A parziale temperamento del divieto di cui all'art. 1, i dipendenti, previa specifica autorizzazione, possono svolgere attività retribuita artistica o sportiva, nonché incarichi retribuiti presso:
 - Enti Pubblici anche economici, Università, Aziende sanitarie locali;
 - Altre Pubbliche amministrazioni
 - Società cooperative fra impiegati dello Stato o dell'Amministrazione;
 - Società a partecipazione anche indiretta dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. o a prevalente capitale pubblico;
 - Società private concessionarie di pubblico servizio;
 - Istituzioni;
 - Enti o Associazioni senza scopo di lucro (no profit) ed altri soggetti aventi finalità sociali;
 - Società, Istituzioni, Fondazioni con le quali l'Unione dei Comuni Val di Bisenzio. abbia rapporti di convenzione, o per le quali sussista un interesse da parte dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;
 - Soggetti specificamente indicati dall'Amministrazione, in accoglimento di richiesta di collaborazione.

Art. 4

UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO

Provincia di Prato

Caratteristiche degli incarichi

- L'espletamento di incarichi o prestazioni richieste da soggetti esterni deve, di norma, avere carattere occasionale e temporaneo ed avvenire al di fuori del normale orario di servizio e non deve arrecare pregiudizio alle esigenze lavorative dell'Area, servizio od ufficio di appartenenza anche in relazione all'attività progettuale programmata.
- L'espletamento di tali incarichi da parte dei responsabili di posizioni organizzative deve, comunque, garantire da parte degli stessi la disponibilità nei confronti dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio oltre l'orario d'obbligo per le esigenze dell'Amministrazione connesse alle funzioni istituzionali affidate loro.
- Ogni prestazione deve esaurirsi, di norma, in un arco temporale massimo di un anno, eventualmente prorogabile, tranne che per eventuali incarichi in cui il dipendente faccia parte di commissioni o di organi collegiali i cui lavori non possano esaurirsi in un tempo predeterminato.
- Le prestazioni non debbono prevedere di norma un impegno superiore alle 50 ore mensili globali, anche a fronte di più incarichi che temporalmente si sovrappongono.
- Ogni incarico deve svolgersi secondo le particolari clausole e disposizioni contenute nel relativo provvedimento di conferimento o di autorizzazione.

Art. 5

Richiesta di svolgimento

- I dipendenti interessati a svolgere incarichi esterni devono formulare istanza scritta, da presentare congiuntamente alla richiesta dell'Ente o soggetto proponente l'incarico.
- L'istanza deve essere formulata in modo che siano chiaramente individuabili le seguenti caratteristiche:
- il contenuto dell'incarico
- la durata dell'incarico
- l'importo del compenso
- la natura del soggetto incaricante ed il relativo codice fiscale
- la subordinazione dell'effettuazione dell'incarico alle esigenze di servizio
- la non interferenza dell'incarico con gli interessi della Amministrazione
- l'occasionalità ovvero la temporaneità delle prestazioni.

Art. 6

Rilascio di autorizzazione

- La domanda, esclusivamente redatta secondo il modello approvato con apposita determinazione dall'Ufficio del Personale dovrà pervenire al responsabile dell'area interessata o al segretario generale se a richiedere l'autorizzazione è un responsabile di posizione organizzativa, per il conseguente rilascio dell'autorizzazione.
- L'autorizzazione dovrà pervenire entro cinque giorni dal rilascio dell'organo competente all'Ufficio del Personale per gli adempimenti di legge connessi.

Art. 7

Valutazione contenuti dell'incarico

- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione verrà valutato anche l'accrescimento della professionalità o della esperienza specifica nelle singole discipline che il dipendente interessato potrà acquisire svolgendo l'incarico

Art. 8

UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO

Provincia di Prato

Incarichi vietati

- Non potranno formare oggetto di autorizzazione:
- gli incarichi che possono far presumere un'assunzione di responsabilità anche durante l'orario di servizio (quale ad esempio la direzione lavori, responsabile unico di procedimenti), salvo motivato impegno esplicito in senso contrario;
- gli incarichi svolti nel territorio comunale che abbiano una qualsiasi attinenza con la attività svolta dal dipendente nell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;
- gli incarichi che interferiscono sia in fatto sia in diritto, con gli interessi dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia all'art.53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche